CAMERA DEI DEPUTATI N. **148**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAVETTO, ANDREUZZA, BOF, BRUZZONE, CAVANDOLI, CECCHETTI

Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, in materia di protezione delle vittime di atti persecutori

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è stato introdotto nel nostro ordinamento l'articolo 612-*bis* del codice penale, concernente il reato di atti persecutori o *stalking*. Ai sensi di tale articolo, lo *stalking* si sostanzia in una condotta idonea a cagionare nella vittima un « perdurante e grave stato di ansia o di paura » e un « fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ». Obiettivo della norma era quello di garantire un inasprimento delle pene per i persecutori e, al contempo, una più efficace tutela dei diritti e della libertà morale di coloro che subiscono le molestie. Purtroppo, come evidenziano i dati del Ministero dell'interno, nel corso degli anni le segnalazioni di *stalking* hanno registrato una crescita costante, passando dalle 3.840 dell'anno 2017 alle 15.929 dell'anno 2021. Allo stesso modo, i reati di femminicidio, di cui molto spesso lo *stalking* è solo un preludio, sono arrivati a toccare, nel solo ultimo anno, il numero di 105.

È quindi necessario chiedersi se sia stato fatto tutto il possibile per tutelare – anche fisicamente – le vittime di persecuzioni o se invece restino delle strade ancora da percorrere in tale direzione.

Ad oggi la legge rimette al Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza, la competenza ad adottare i provvedimenti e a impartire le direttive per la tutela e la protezione delle persone esposte a particolari situazioni di rischio. Tali provvedimenti sono emanati sulla base delle segnalazioni e delle valutazioni provenienti

dall'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, istituito all'interno del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Tra i pericoli o minacce tassativamente elencati sono previsti quelli di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o di parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici o biologici o correlati ad attività di *intelligence* di soggetti od organizzazioni estere. Non è invece contemplata la possibilità di ricorrere a meccanismi di controllo ravvicinato per i soggetti vittime di atti persecutori che risultino esposti a rischi concreti e attuali per la propria incolumità.

La presente proposta di legge si prefigge di porre rimedio a questa lacuna e inserisce le condotte persecutorie tra le ragioni che giustificano la decisione di assegnare una scorta per proteggere i soggetti considerati a rischio di pericoli o minacce.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché ad atti persecutori ».

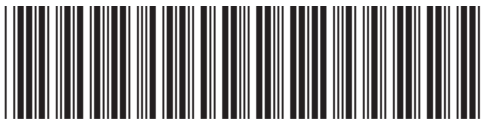

19PDL0003170